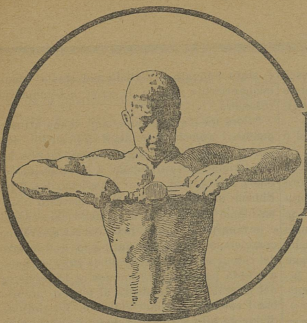




Torino, 3 Aprile 1909.

Conto corrente colla Posta.

ANNO III - N. 118.

LA CONFEDERAZIONE DEL LAVORO

Publicazione settimanale Ufficiale della Confederazione Generale del Lavoro.

Inviare Corrispondenze ed Abbonamenti alla
CONFEDERAZIONE DEL LAVORO - TORINO

REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE
12, Corso Siccardi - TORINO - Corso Siccardi, 12

ABBOONAMENTI
Anno: L. 2,50 - Semestre: L. 1,25 - Estero: il doppio.

Nulla di mutato

Incominciamo a convincerci che anche il mestiere di deputato è un mestiere come un altro e che come qualunque altro richiede una certa abilità in chi lo deve esercitare.

Giolitti ha stravinto. Non ce ne doli. Se alla Camera i deputati sono per quattro quinti giolittiani non ne ha colpa l'estrema; siamo d'accordo.

Però ci si vorrà consentire di non essere entusiasti del modo di comportarsi dell'estrema. Presa in massa o presa nei singoli deputati questa non ha saputo rendersi sufficientemente conto della mutata situazione e imporsi quel contegno che dalla nuova situazione veniva indicato. L'errore suo fu essenzialmente un errore di metodo. Noi comprendiamo le intemperanze, comprendiamo anche le violenze, ma purché le une e le altre rispondano ad una necessità. Le intemperanze fuori di proposito hanno, volere o no, un sapore di artificiale e finiscono per nuocere invece di giovare.

La combattività di un gruppo non si misura sul numero delle interruzioni e delle apostrofi che il gruppo stesso è in grado di lanciare. La giovane estrema, impaziente di misurarsi, si è buttata all'assalto con la spensieratezza di uno sciame di studentelli vogliosi di far del chiasso, ed ha finito col fare magnificamente il gioco di Giolitti.

Chi può importare a noi che alla Camera ci siano gli on. Micheli e Cameroni? Non sono forse più moralmente deformi e più politicamente pericolosi quei massoni di sinistra che si fanno eleggere coi voti dei preti? Non ha detto l'estrema, non ha detto il paese che più che fermarsi agli effetti è tempo di scendere alle cause stesse del male e cercare di svelarle con quelle riforme politiche che il paese ha dimostrato così bene di volere?

Ad una minoranza insignificante per numero è lecito anche il chiasso per il chiasso, poichè non ha nessun altro modo di attirare su di sé l'attenzione; altro è invece quando questa minoranza dispone di una forza relativamente considerevole. Fare tanto scalpore e alla stretta dei conti non poter opporre al ministero che 74 voti, vuol dire dar prova di grande ingenuità.

Si può gridare alla degenerazione parlamentarista, ma non possiamo fare a meno di riconoscere che la estrema col suo contegno ha fornito una eccellente occasione a molti timidi e a molti incerti di galoppare verso la maggioranza ministeriale, richiamando così in vita, come non lo fu forse mai, quel giolittismo che pareva aver ricevuto dai comizi una mazzata sul capo.

Vogliamo con ciò dire che l'estrema doveva subordinare il suo atteggiamento all'atteggiamento degli altri gruppi di opposizione, oppure frenare il suo slancio combattivo in vista di piccoli calcoli parlamentari? Neanche per sogno! Sappiamo quanto valgono e che cosa siano quei quattro gatti che si ostinano a far la parte di oppositori costituzionali, per dubitare soltanto che l'estrema non dovesse lottare intransigentemente e fuori da tutte le preoccupazioni circa le future combinazioni ministeriali, nonpertanto pensiamo che poteva risparmiarsi e scegliere essa l'occasione migliore per tormentare l'esistenza al ministero Giolitti.

Poteva l'estrema disinteressarsi completamente di quella vana e vuota accademia che è la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della corona, e poteva invece conservare tutte le fresche sue energie per la mozione sul dazio del grano. Non per nulla furono chiamati a far parte dell'istituto parlamentare gli ambulatori e il buffet; un rinfresco ed una pipata ci paiono castigo sufficiente per gli oratori del papa. Invece bisogna proprio che siano i nostri a dare importanza a quelli che vorrebbero demolire.

Non solo dunque non vi è nulla di mutato in confronto della passata legislatura, non solo il giolittismo si è riaffermato più che mai in gambe e sembra assicurarci, con o senza Giolitti, altri quattro anni di anestesia politica, ma non si è perfezionata nemmeno l'organizzazione e la strategia dei deputati di estrema.

Periodo di transizione anche qui: troppo tardi per imbiancheggiare, troppo presto per comprendere ciò che ha ormai compreso l'ultimo dei lavoratori, che, cioè, la rivoluzione si fa coi voti e non con la cagnara. Ammettiamo senza sforzo che gli incidenti clamorosi, oltre che confondere il deputato fama di energico combattente, tengono desta la galleria, ma è d'altra parte risaputo che la galleria è volubile e che passa facilmente dal battimano al fischio.

La Redazione.

Un regolamento federale per gli scioperi

Le Federazioni centralizzate sono, come si è più volte scritto in queste colonne, organi superiori della resistenza, perchè ad una politica atomistica dei gruppi organizzati — che compromette spesso l'interesse di tutta l'organizzazione — si sostituisce una azione unitaria tenuto conto dell'interesse generale della classe. Secondo alcuni teorici del rivoluzionamento sindacale questa centralizzazione spinge il generoso ardore impulsivo delle classi operaie e fa rivivere negli organismi rivoluzionari del proletariato l'oligarchia sotto forma di comitati centrali. Su questa tesi, che venne già discussa in queste colonne, ritorneremo prossimamente sulla scorta di recenti dolorose esperienze. Ci basti ricordare qui che queste forme superiori di lotta proletaria garantiscono anzi la democrazia sindacale, in quanto impediscono che l'azione di un singolo gruppo comprometta gli interessi di tutta la classe dell'industria o del mestiere interessati.

Del resto l'esperienza dimostra che gli operai in tutti i paesi, non esclusa la Francia sindacalista e rivoluzionaria, sono sempre più favorevoli ad un'azione federale centralizzata; perchè solo in questo modo essi possono resistere alle coalizioni padronali sempre più potenti ed estese, e perchè solo così è possibile stabilire dei contratti di lavoro sempre più generali, meta a cui tendono le organizzazioni e scopo principale della loro politica.

Tra le norme adottate dalle Federazioni per garantire un'azione comune, soprattutto in materia di conflitti di lavoro, in cui una azione concorde è una condizione indispensabile di vittoria, riproduciamo il regolamento di sciopero deliberato dal Congresso della Federazione dei tessitori austriaci nel 1907, perchè tipico e simile a quelli adottati dalla maggior parte delle organizzazioni in Germania, in Austria e in Inghilterra.

Sui miglioramenti da pretendere i due primi articoli del regolamento stipulano che non potranno essere formulate ed avanzate domande in proposito se non per mezzo della presidenza dell'Unione Operaia.

Sulle consultazioni da tenersi coi dirigenti la Federazione, l'art. 3 impone alla

Sezione in conflitto d'informare minutamente la Direzione di quanto si va verificando in seguito alla presentazione delle domande operaie; tutta la corrispondenza, tutte le notifiche devono essere testualmente trasmesse alla Federazione.

L'art. 4 impone che siano immediatamente trasmesse al Comitato federale tutte le modifiche delle condizioni di lavoro avanzate dai padroni; in caso di minaccia di lock-out, l'avviso deve essere trasmesso telegraficamente.

Sull'approvazione degli scioperi, l'art. 5 decide che di qualunque importanza o natura sia uno sciopero, non possa farsene la dichiarazione prima dell'approvazione del Comitato federale. In mancanza di tale approvazione saranno rifiutati i sussidi del fondo di resistenza. Anche per la trasformazione dello sciopero o della serrata di resistenza in lotta offensiva è necessaria l'approvazione del Comitato direttivo.

Art. 6. - Le proposte di approvazione di scioperi devono essere trasmesse alla Presidenza quattro settimane almeno prima della dichiarazione del conflitto. Per le lotte di resistenza si applicano le norme di cui all'art. 4.

Art. 7. - Il consenso dell'Unione a una dichiarazione di sciopero, dipende:

- a) dall'adempimento delle norme di cui agli art. 1, 2, 3 e 4;
- b) dalla situazione generale;
- c) dalla permanenza e dalla forza dell'organizzazione nell'unica o nelle diverse località in conflitto;
- d) dal genere delle questioni controverse;
- e) dai fondi disponibili per sussidi.

Art. 8. - Le decisioni prese da un Comitato direttivo intorno ad uno sciopero devono essere trasmesse per iscritto alla Sezione interessata. L'approvazione comitale cade in prescrizione se inattuata entro lo spazio di 4 settimane.

Sul modo di votazione dello sciopero gli art. 9 e 10 statuiscano che lo sciopero dovrà essere votato, dopo l'assenso dato in massima al conflitto dal Comitato federale, da un'assemblea composta di una grande maggioranza degli interessati, debitamente informati del regolamento di sciopero e del valore dei sussidi ottenibili e favorevoli per tre quarti almeno all'aperto conflitto. Il voto, di regola, è segreto.

Sulla condotta degli scioperi gli articoli da 11 a 15 fissano le disposizioni da prendersi per la nomina del Comitato di sciopero, che deve essere composto di 3 membri almeno e di 5 al massimo, scelti di preferenza fra gli organizzatori della Federazione; contemplano i diversi modi in cui deve essere disimpegnato il compito del Comitato (elenco e controllo degli scioperanti, contabilità dei sussidi, resa settimanale dei conti al Comitato federale; preparazione della relazione sull'opera propria da pubblicarsi sull'organo della Federazione ed in giornali quotidiani); fanno agli scioperanti un obbligo di presentarsi regolarmente al controllo del Comitato dirigente e di frequentare tutte le assemblee indette da quello nel tempo dello sciopero, pena la diminuzione ed anche la soppressione dei sussidi.

Sulla conclusione di uno sciopero l'articolo 18 porta che, alla prima offerta di trattativa da parte dei padroni, il Comitato federale, avvisato — se del caso, per telegramma — debba loro mandare un suo rappresentante. Questi deve avere l'approvazione di una metà almeno degli scioperanti per chiudere definitivamente un conflitto. Il Comitato federale può d'altronde ordinare la cessazione di uno sciopero dietro il parere dei più autorevoli nelle Sezioni e tra i lavoratori colpiti, se tale soluzione gli sembri la meglio adatta a salvaguardare gli interessi sociali. Quando l'ordine suo non fosse eseguito, il Comitato federale può togliere i sussidi.

Per ciò che riguarda i contributi ed i sussidi i tessitori organizzati austriaci sono divisi in sei classi. Nella classe più infima

di contributo (alla quale sono ascritte soltanto donne lavoranti a domicilio) la quota è di 26 heller alla settimana. E' di 60 nella più alta.

Tutti gli organizzati hanno diritto ai sussidi di disoccupazione, di viaggio, di protezione legale. In quanto ai sussidi per scioperi, variano dalle corone 5 alle 14 settimanali, secondo la classe alla quale appartengono i federati scioperanti.

Ultimamente è stato disposto per l'istituzione di un sussidio di 10 corone alle federate partorienti.

L'organizzazione, insomma, tende a rafforzarsi adottando metodi più stringenti di lotta contro i padroni ed allargando l'ambito di distribuzione di sussidi, per meglio attirare a sé gli operai.

E' questa la via che devono cercare di seguire le nostre organizzazioni se vogliono mettersi in grado di fare una politica federale sul serio.

La Federazione Edilizia avverte che le Fornaci in Lateraliz di Arquatla Servina sono boicottate.

La Ditta percorre i paesi per trovare operai; sappiano questi compiere tutto il loro dovere rifiutando qualsiasi contratto per le fornaci di Arquatla Servina.

Le Camere del Lavoro, le Leghe, i compagni sono pregati di divulgare il presente avviso.

Per regolare funzionamento dell'Ufficio del Lavoro

Domenica scorsa, in Milano, si riunirono le rappresentanze della Lega Nazionale delle Cooperative, della Federazione Italiana delle Società di M. S. o della Co-federazione generale del lavoro per discutere sui mezzi onde richiamare dal Ministero di agricoltura un più regolare funzionamento del Consiglio superiore del lavoro e dei suoi organi di dipendenti.

Do o ampia discussione venne approvata ad unanimità la seguente mozione:

I rappresentanti le tre organizzazioni, informati della sospensione della convocazione del Consiglio indetta dal Presidente del Comitato Permanente:

raccomandano arbitrario l'intervento del ministro in ciò;

prendono atto che l'inazione del Comitato Permanente paralizza l'opera del Consiglio Superiore a tutto danno della legislazione del lavoro;

invitano i colleghi che fanno parte del Comitato Permanente a far pratiche col Presidente per una sollecita ripresa delle regolari funzioni del Comitato e del Consiglio;

riservandosi, per tramite delle proprie organizzazioni, di denunciare, ove occorra, al Paese, il contrasto fra la promessa e gli atti del Governo nei riguardi della legislazione sociale.

Contro l'ordinanza prussiana

L'onorevole Filippo Turati ha presentato la seguente interpellanza:

Interpello il ministro degli esteri per sapere quali uffici abbia spiegato per richiamare il governo della Prussia al rispetto del diritto della genti e della precisa osservanza dei trattati nei rapporti dell'emigrazione; o, ora italiana offesa nella sua libertà e dignità ed esclusa in quello stato dal diritto comune per effetto di inverosimili disposizioni di una recente ordinanza. TURATI.

Ecco poi, a questo proposito, quanto la Gazzetta del Popolo di Torino riceveva dal suo corrispondente da Berlino in data 25 marzo: « Il governo svizzero ha protestato presso il Gabinetto di Berlino contro la carta di legittimazione imposta per ogni operaio straniero.

Soltanto il governo italiano non ha mandato sinora nessuna istruzione al nostro rappresentante, onde tutto riducesi finora a qualche colloquio privato, senza effetto.

Intanto disattendosi domani al Reichstag il bilancio, il gruppo socialista presenterà un ordine del giorno per invitare il governo ad abolire tale disposizione ministeriale, costituendo una violazione dei trattati internazionali ».

Volevamo dire: tutti contro tranne che il Governo italiano.

CRONACA INTERNAZIONALE

L'Assicurazione sociale in Austria.

Nel secondo numero delle *Sozialistische Monatshefte* di quest'anno, il dott. Deutsch pubblica sulle assicurazioni sociali in Austria un interessante articolo, che riproduciamo dal riassunto della *Critica Sociale*.

Al Congresso di Hainfeld di 20 anni fa il partito socialista austriaco dichiarò che le assicurazioni sociali lasciavano impregiudicata l'essenza della questione sociale e non erano che una insufficiente elemosina per i lavoratori. Ma nella revisione del programma del 1901, su proposta Adler, si propugnò una riforma radicale dell'assicurazione operaia, con la introduzione dell'assicurazione della vecchiaia, della invalidità e delle vedove e degli orfani e l'unificazione dell'assicurazione sulla base dell'amministrazione autonoma degli interessati.

Sotto la pressione dell'agitazione socialista e delle petizioni in massa organizzate dal Partito, il Governo di Körber presentò un progetto di riforma, ritirato perchè insufficiente, e ora un nuovo progetto venne presentato alla Camera il 3 novembre scorso.

Il progetto riordina l'assicurazione malattia e infortuni e vi aggiunge quella per la vecchiaia e la invalidità e il sussidio agli orfani. Esso risente dell'influenza dei due partiti più forti dell'Austria: il socialista e il cristiano sociale.

Secondo il progetto, all'assicurazione di malattia obbligatoria sono sottoposti tutti gli operai, il cui reddito non supera 200 corone al mese o 2400 corone all'anno; cioè anche contadini, lavoranti a domicilio, personale di servizio.

Gli operai sottoposti all'assicurazione sono distinti in 10 classi a seconda del salario, che va da un minimo di 80 heller ad un massimo di 6 corone al giorno, e il sussidio varia, in ragione della classe, da 40 heller a 4 corone al giorno. Il sussidio viene pagato dal secondo giorno di malattia fino al massimo di un anno. Alle puerpere, purché si astengano dal lavoro e per 4 settimane dopo il parto, il sussidio è una volta e mezzo quello ordinario di malattia; dopo 4 settimane viene pagato il sussidio ordinario.

Nel caso della morte di un assicurato, i superstiti ricevono un sussidio funerario pari a 30 volte il sussidio malattia.

Gli operai pagano $\frac{1}{3}$ del contributo d'assicurazione.

Anche l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni — che è meno estesa di quella di malattia perchè comprende solo le imprese ausiliarie dell'agricoltura, della silvicoltura in quanto impieghino caldaie a vapore, o motori azionati da forze naturali o animali — comprende pure 6 classi di contributo in ragione del salario, e la indennità concessa agli infortunati è computata secondo la diminuzione di capacità portata dall'infortunio e secondo l'indennità di malattia media giornaliera. Nel caso d'invalidità assoluta, la pensione è uguale a 300 volte l'indennità media giornaliera di malattia; mentre, nel caso di invalidità parziale e per la sua durata, essa è uguale ad una frazione della pensione intera diminuibile per dodicesimi a seconda del grado di invalidità apportato. Nel caso che l'infortunato sia in condizioni tali da dover essere costantemente assistito da terzi, la pensione intera potrà essere aumentata di metà.

In caso di morte dell'infortunato, spetta alla vedova $\frac{1}{3}$ della pensione intera e, ad ogni orfano legittimo o legittimato fino a 15 anni, $\frac{1}{4}$ della pensione intera; nel caso di morte anche dell'altro genitore, $\frac{1}{2}$.

Le indennità della vedova o del vedovo invalido e degli orfani non devono superare in totale la pensione intera.

Le spese della cura sono sopportate, fino a 13 settimane, dalle Casse di malattia, cosicchè queste Casse, in cui il contributo degli operai entra per $\frac{2}{3}$, sono maggiormente gravate, per alleggerire il peso di quelle mantenute dai padroni.

La innovazione più considerevole del progetto la troviamo, però, nell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia. Qui, anziché un'assicurazione operaia, abbiamo un'assicurazione popolare, perchè in essa sono comprese anche quelle persone che esercitano un'attività come proprietari d'un'impresa che cade o non sotto le disposizioni del Codice industriale o di un'impresa agricola o forestale. A costoro sono assimilate quelle persone che preparano prodotti industriali esclusivamente o in prevalenza per conto di altri imprenditori e quelli che tengono, per affitto o altro simile contratto, le imprese di cui si è innanzi parlato.

Vengono esclusi dall'obbligo di assicurazione, quando abbiano un reddito personale superiore a 2400 corone all'anno, od occupino

regolarmente più di due salariati. Anche con questa innovazione, però, vengono aggravati notevolmente gli operai e privilegiati, i piccoli padroni indipendenti.

Tra il 16° ed il 60° anni gli operai sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia nella stessa misura della malattia. I produttori indipendenti, invece, non sono sottoposti che all'assicurazione per la vecchiaia. Il diritto alla pensione di invalidità spetta all'operaio dopo 200 settimane di contributo; la pensione di vecchiaia dopo 30 anni di assicurazione, non tenendo conto di eventuali interruzioni nel pagamento, e dopo i 65 anni di età. Gli indipendenti, invece, hanno diritto alla pensione di vecchiaia dopo 200 settimane di contributo, quantunque le pensioni, tanto degli indipendenti quanto degli operai, siano pagate dalla stessa Cassa. Gli indipendenti pagano un contributo mensile di 1 corona e quelli che non superano 450 corone di reddito annuo non oltre 50 h. Gli operai delle 6 classi — reddito annuo di 240 corone; da 240 a 480; da 480 a 720; da 720 a 1200; da 1200 a 1800; da 1800 a 2400; — pagano una quota settimanale di 12, 24, 36, 48, 60 o 72 h., pagata per metà dal padrone. La pensione di invalidità varia per le 6 categorie dopo 4, 10, 20, 30, 40, 50, da un minimo di 124,80; 132; 144; 156; 168 corone all'anno per la 1ª categoria, a un massimo di 298,80; 342; 414; 498; 558 corone all'anno per la 6ª categoria.

La pensione di vecchiaia varia per le 6 categorie dopo 30 e 40 anni, da un minimo di 156 a 168 corone per la 1ª, a 456 e 558 corone per la 6ª categoria di contributo.

Lo Stato corrisponde una quota annuale di 90 corone per ogni pensione di invalidità o vecchiaia e contribuisce poi con 2 milioni alle spese di amministrazione.

Il progetto austriaco concede poi agli eredi — vedove, figli legittimi, legittimati e illegittimi, genitori, nonni, nipoti, fratelli — degli assicurati e dei pensionati, un capitale proporzionato alla rendita.

La parte meno buona del progetto è quella che riguarda l'amministrazione. Anche allora, come volevano gli operai, alle Casse di malattia, si crea un nuovo Istituto burocratico in cui gli operai sono messi in minoranza. Le cellule dell'assicurazione sono gli Uffici distrettuali dell'assicurazione sociale, che devono valere come Istituti sussidiari delle Casse di malattia, degli Istituti distrettuali d'assicurazione per gli infortuni e della Cassa per l'invalidità e la vecchiaia.

Spetta ad essi accettare le notifiche, inserire gli assicurati nelle classi dei salari, determinare e riscuotere le quote per i tre rami di assicurazione e consegnare gli importi alle Casse corrispondenti, preparare le decisioni delle vertenze riguardanti l'assicurazione di invalidità e vecchiaia e concorrere nella denuncia degli infortuni. Il capo dell'Ufficio viene scelto dall'autorità politica; il Consiglio preposto a ciascun Ufficio è composto in parti uguali dai rappresentanti degli operai, dei padroni, degli indipendenti, nominati per ora dall'autorità politica.

Nelle Casse distrettuali di malattia, invece, che continueranno ad esistere, entrano nel Consiglio gli operai per 1/2 e i padroni per 1/3 e il Consiglio sceglie il direttore. Il nuovo organo serve quindi da contro-alternare alle Casse di malattia amministrative degli operai.

Così per l'assicurazione inabilità e pensioni vien creato un Istituto, con sede a Vienna, retto da un presidente e un vice-presidente, nominati dal Ministero degli Interni e che hanno a fianco un Consiglio composto in parti uguali di rappresentanti padronali, degli operai, degli indipendenti e di persone scelte dal Ministero degli Interni fra gli studiosi di igiene, economia e scienze di assicurazione. I rappresentanti padronali e operai vengono scelti tra le persone che sono membri delle Commissioni delle pensioni — Commissioni locali miste alle quali vengono deferite tutte le questioni riguardanti riconoscimento di pensioni o rimborso di quote.

Per le Casse infortunio, il Consiglio è composto per 1/3 di rappresentanti del padrone e per 1/3 di rappresentanti degli operai. Quando si tratta di indennità e prevenzioni di infortuni, però, il Consiglio è composto di un pari numero di operai e padroni.

Per il contenzioso sono creati dei Tribunali dell'assicurazione, — composti di un presidente, nominato dal Ministero della Grazia, e di rappresentanti dei tre gruppi, chiamati a giudicare dei ricorsi degli assicurati riguardanti le varie indennità di assicurazioni e delle vertenze fra medici e Casse ammalati, — o un Tribunale superiore dell'assicurazione, per i casi in cui è ammesso appello dalle sentenze del Tribunale di prima istanza.

Malgrado questa concessione all'elemento democratico, che riduce al minimo il controllo degli operai nell'assicurazione, il progetto è animato da uno spirito abbastanza moderno.

ALLA CAMERA

In occasione della discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della corona, l'onorevole Pietro Chiesa, delegato dal gruppo parlamentare socialista, ha parlato eloquentemente denunciando lo scempio fatto della legislazione sociale e propugnando i postulati della Confederazione generale del lavoro. Il deputato operaio fu, come sempre, ascoltato.

Il ministro dei lavori pubblici Bertolini ha rappresentato il disegno di legge sui Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.

Il disegno si compone di 8 articoli ed è preceduto da una dettagliata relazione.

Il ministro d'agricoltura, on. Cocco-Ortu, ha presentato alla Camera un disegno di legge per l'istituzione della Cassa di Maternità, il quale, come quello presentato nella passata legislatura e modificato poi dalla Commissione parlamentare, affida l'amministrazione del nuovo istituto alla Cassa nazionale di previdenza e prescrive l'assicurazione obbligatoria di tutte le operaie in età feconda dai 15 ai 50 anni, le impiegate in officii o laboratori soggetti alla legge sul lavoro delle donne e fanciulli e determina in misura fissa di lire 30 il sussidio per ogni parto od aborto. Pone il contributo a carico in parte uguali degli industriali e delle operaie; però, quanto alla misura di questo contributo, fa distinzione, a differenza del progetto precedente, tra le operaie dai 15 ai 50 anni e quelle dai 20 ai 40 stabilendole in un'altra per le prime e due lire per le seconde.

Questa distinzione risponde alla differenza del coefficiente di fecondità tra le due classi di età e si avvantaggia specialmente le industrie tessili e soprattutto quella della seta, che occupano gran numero di fanciulle al di sotto dei venti anni.

Il progetto poi chiama a far parte del Comitato amministratore della Cassa anche i rappresentanti degli imprenditori ed industriali, oltre ai rappresentanti delle operaie.

PROGETTI PER REGOLARE LEGISLATIVAMENTE il Contratto di Tariffa

Il *Grundstein*, pubblica, nel numero del 9 gennaio, un articolo del Katzenstein, che riproduce:

In seguito al rapido sviluppo degli accordi collettivi riguardo al contratto di lavoro, si andarono maturando progetti legislativi che hanno per scopo una giusta delimitazione e l'applicazione sicura di questa nuova forma di diritto. Senonché mentre a proposito di questa regolarizzazione legislativa tanto vivamente si discute tra i giuristi, nelle Associazioni di lavoratori, che sono i più direttamente interessati, non c'è invece un interesse altrettanto vivo, e si fanno perfino a stire voci contrarie.

E' chiaro che una legge a questo proposito eliminerebbe facilmente una quantità di questioni che sorgono spesso nella pratica, e servirebbe a regolare in modo sicuro questa materia. Naturalmente deve però escludersi a priori ogni diritto di controllo da parte dello Stato, per ogni tentativo da parte sua di fissare per legge il contenuto materiale dei patti contrattuali. La fiducia dei lavoratori nello stato odierno è così limitata che essi non consentirebbero mai ad abbandonare in balia del potere e dell'interpretazione di Organi di Stato le loro sudate conquiste. Non si tratta che della determinazione da parte dello Stato delle basi per un sicuro e libero accordo contrattuale e delle garanzie giuridiche per l'esecuzione del contratto.

A questo proposito sorgono alcune questioni che i progetti di legge, sino ad ora presentati, risolvono diversamente: per chi sono obbligatori i patti di tariffa? Che forza ha il patto stipulato? E finalmente chi può far valere questo patto? Per lo più ci si accontenta di considerare legale dal contratto le parti contrattuali, considerando come tali anche i soci delle organizzazioni che hanno stipulato il contratto.

Nel progetto elaborato da Sulzer e Lotmar per incarico dell'Unione Svizzera Grutli, si stabilisce che il patto collettivo di lavoro sarà impegnativo:

1° Per le parti contrattuali; 2° Per tutti i soci ed padroni e per tutti i lavoratori che al tempo della conclusione del contratto sono soci delle Federazioni che hanno concluso il contratto.

Analoga mente, il progetto presentato dal consiglio municipale Wöbling di Berlino e pubblicato nel terzo numero del *Gesetz und Kaufmannsgericht*, dice al paragrafo 4: « In un'Associazione di compagni di mestiere che cura gli interessi comuni dei propri membri, come imprenditori e lavoratori (Associazione di mestiere), tutti i soci si considerano come parti contrattuali.

Il paragrafo 6 stabilisce, inoltre, che l'Associazione di mestiere possa ricorrere in giudizio per questioni nascenti dal contratto, anche in rappresentanza dei suoi soci.

Il progetto di Wöbling non ammette a questo proposito eccezioni di sorta, invece nel progetto di Lotmar e Sulzer, della Commissione della Società Francese di studi sociali, e del Governo di Finlandia è concesso ai membri di una Associazione di mestiere il diritto di sottrarsi all'obbligo del contratto, facendone dichiarazione entro 14 giorni dalla sua stipulazione. Tuttavia secondo Lotmar e Sulzer la rinuncia ai patti contrattuali stipulati dall'Organizzazione alla quale si appartiene, implica per il socio la contemporanea uscita dall'Associazione, senza la possibilità di far più parte di essa, qualora il socio abbia esplicitamente dichiarato la propria adesione al contratto o abbia agito in modo da mostrare di accettarlo. Però è bene osservare che il diritto lasciato al socio di liberarsi arbitrariamente dai patti stipulati dalla propria Organizzazione può essere in certe circostanze fatali tanto per il patto contrattuale come per l'Organizzazione stessa; questo diritto è inoltre in contraddizione con la natura del contratto corporativo, che presuppone la subordinazione dell'individuo al vin-

coli dell'Associazione cui appartiene. La legge austriaca del 5 febbraio 1907 che concede alle corporazioni obbligatorie dei padroni della piccola industria il diritto di stipulare tariffe con le assemblee degli operai, non ammette nessun diritto di recessione di questo genere.

Un passo più avanti verso la regolamentazione per legge dei rapporti di lavoro fu fatto da Roberto Schmidt nel suo progetto di legge sull'Ufficio del Lavoro, sui proibivi e sulle Camere di Lavoro in Germania, che è in sostanza un rifacimento dei disegni di legge presentati dal 1877 in poi dal gruppo parlamentare socialista. In questo progetto due paragrafi riguardano anche il contratto di tariffa. Lo Schmidt non soltanto richiede l'obbligo legale dello Stato e dei Comuni nella concessione di appalti, di non ammettere che ditte che accettano e rispettano le tariffe, ma prevede anche la possibilità di estendere per mezzo di semplice votazione un contratto di tariffa all'intera industria e di vincolare cioè anche quei lavoratori che non partecipano affatto alla conclusione del patto. La legge austriaca già ricordata esige per il concordato di tariffa la maggioranza dei due terzi e l'approvazione dell'autorità locale.

Una questione secondo il diritto vigente ancora è decisa, e che viene per lo più risolta nel senso della forza coattiva del contratto di tariffa, è: se i singoli imprenditori e lavoratori possano stipulare accordi privati in contraddizione col concordato di tariffa. Anche a questo proposito i vari progetti stabiliscono disposizioni differenti. Così, ad es., il progetto della Confederazione dei Sindacati svizzeri, che non riconosce neppure il diritto dei singoli di non accettare individualmente il contratto, ammesso dal progetto Sulzer e Lotmar, ma che ammette invece siano vincolati dal contratto soltanto quegli imprenditori che lo hanno concluso, o vi hanno aderito, dichiara non valido qualunque patto stipulato da uno di questi imprenditori, che contraddica al concordato di tariffa. Il concordato di tariffa diventa una parte essenziale obbligatoria di tutti i contratti di locazione d'opera stipulati sotto il suo dominio. La stessa disposizione trovata nel progetto francese già menzionato, ed in quello del Senato di Finlandia, Wöbling vuole che si faccia valere la stessa disposizione anche per quella parte del contratto di tariffa che è espressamente destinata a regolare il contenuto dei futuri contratti di prestazione d'opera. Secondo il progetto di Wöbling, le parti non possono concludere o tollerare contratti di prestazione d'opera contrari alla tariffa.

I contratti di prestazione d'opera contrari alla tariffa possono essere denunciati senza preavviso. Così, secondo le proposte dei vari svariati progetti di legge, deve venire sanzionata la inoppugnabile forza dei contratti collettivi.

Da ciò scaturisce anche la validità della tariffa per i contratti stipulati dagli imprenditori che l'hanno accettata con operai che non l'hanno stipulata. Il progetto svizzero dichiara espressamente non validi i contratti di locazione d'opera stipulati dai padroni firmatari della tariffa e contrari alla tariffa. Il progetto francese ammette in simili casi la forza impegnativa della tariffa solo in mancanza di accordi che vi derogano, ma riconosce agli interessati il diritto di stare in giudizio per far togliere queste deroghe.

Wöbling proibisce alle parti di stipulare contratti di locazione d'opera contrari alla tariffa, riconoscendo anche il diritto di stare in giudizio per far togliere queste deroghe, ma però non parla che della forza impegnativa del contratto per le parti contrattuali. Per impedire la violazione dei patti stipulati sarà necessario togliere questa scappatoia e, sull'esempio del progetto svizzero, riconoscere la forza impegnativa del contratto per tutti i contratti stipulati dagli imprenditori che lo hanno accettato con tutti gli operai, anche con quelli che non appartengono all'organizzazione operaia contrante.

Una questione molto importante è ancora quella della garanzia per l'osservanza del patto contrattuale. E' ovvio che ogni membro delle organizzazioni o delle collettività stipulatrici del contratto di tariffa dà garanzia della sua fedeltà contrattuale, salva la possibilità della rinuncia al contratto da parte dei singoli, la quale possibilità è prevista da alcuni dei progetti presentati. E' ovvia pure la responsabilità delle organizzazioni, per le violazioni del contratto da esse commesse, provocate o aiutate.

Secondo il progetto Wöbling, anzi, ogni organizzazione dovrebbe, in seguito all'invito della parte lesa, impedire ai propri membri la violazione del contratto, sotto pena di rendersene responsabile. Esso riconosce anche ad ogni organizzazione il diritto di « esigere dai propri membri i rimborsi secondo dell'organizzazione non dovrebbero potersi liberare dagli impegni del contratto da essa stipulato » l'adempimento degli impegni contrattuali con la conclusione della tariffa. La esecuzione di questo sarà naturalmente più difficile da ottenersi dagli operai che non dai padroni, che rispondono col loro patrimonio. Wöbling va tanto innanzi da obbligare con sentenza di Tribunale una Società ad espellere il colpevole sotto la minaccia dello scioglimento.

Inoltre gli imprenditori colpevoli devono essere esclusi dagli appalti dello Stato e dei Comuni.

Come si vede, vi sono ancora molte questioni da risolvere, ma è certo tuttavia che la idea del contratto di tariffa si fa strada. Il diritto stesso, come è noto, la forza; così il crescente interesse dei giuristi per l'in-

terpretazione delle tariffe ed il loro riconoscimento legale, è una prova del crescente potere della classe lavoratrice nel processo produttivo.

Fino ad ora la classe lavoratrice non si è trovata poi tanto a disagio con le norme vigenti riguardo al contratto di tariffa, benché siano talmente malferme e insufficienti; ed ora prenderà in esame con cura tutti i diversi problemi. La sua indipendenza e libertà di azione valgono certo molto di più di tutte le garanzie legislative dello Stato borghese. Tuttavia anche il vincolo corporativo convalidato per legge sarà uno dei mezzi per riuscire a fare del lavoratore un uomo libero, per quanto il capitalismo lo permette.

Uno sciopero che non fu ancora fatto

C'è al mondo un caso sfruttatore che costituisce il terrore della classe operaia, e che può continuare l'opera sua indisturbato, sicuro che nessuno gli darà molestia; costui è il padrone di casa.

L'industriale, che pure compie una funzione sociale assai più utile di quella del padrone di casa, trova dei limiti allo sfruttamento dell'operaio, limiti imposti dalla organizzazione, dalla legge e persino dalla morale, ma il padrone di casa limiti non ne trova di nessun genere. Egli non ha che da mettere il dilemma: o sottostare all'aumento, o sloggiare.

E quanti disgraziati subiscono in silenzio gli aumenti di fido più iniqui, non fosse altro che perché il cambiare l'alloggio, dato che se ne trovi un altro, costituisce sempre una seccatura ed una spesa.

Ora noi ci domandiamo perché, massime nelle grandi città dove la spesa per l'affitto va assumendo proporzioni incredibili, non sorgano leghe di inquilini per opporre una valida resistenza all'ingordigia dei proprietari di case. Si intuisse subito che questa organizzazione eserciterebbe un'opera molto salutare.

Oltre all'agitare la questione della permanenza di abitazioni ed incalzare le amministrazioni pubbliche a porvi riparo, oltre all'istituire uffici di censimento per rendere più agevole la ricerca degli alloggi, potrebbero imporre dei prezzi massimi, oltre i quali non fosse lecito a nessuno di andare.

I proprietari molto probabilmente strepiterebbero, ma gli inquilini sono assai più numerosi dei padroni di casa, e se fossero potentemente uniti finirebbero col trionfare. La prima parola d'ordine potrebbe essere questa: Basta, cogli aumenti!

Il padrone aumenterebbe ugualmente, ma l'inquilino non se ne darebbe per inteso, ed alla fine del mese porterebbe al regisseur la somma abituale... salvo a rinfasciare anche questa qualora il regisseur le desse del naso. Facciamo che i casi siano molti e simultanei e vedremo che gli sfratti giudiziari sono meno facili di quel che a tutta prima sembrava.

Sei diavolo: i lavoratori, che hanno imparato a pattuire in contrabbando e collettivamente la loro mercede col conduttore d'opera, dovrebbero rinunciare a discutere il prezzo della pignone a mezzo della loro organizzazione? Lo sciopero degli inquilini è forse il so' sciopero veramente utile in questi tempi di pane caro e di crisi industriale.

E giacché vediamo che in qualche città si incomincia a fare qualche cosa sul serio, gridiamo anche noi: Viva la resistenza degli inquilini!

LA CRISI COTONIERA

L'Associazione tra gli industriali cotonieri e Borsa cotoni d'Italia, in seguito alle adesioni ottenute da altrettanti industriali che rappresentano la metà dei fusi di filatura in Italia, ha deliberato che a partire dal 15 aprile gli industriali tengano chiusi i loro officii per un giorno alla settimana. La grave deliberazione sarebbe stata presa in seguito alla crisi che l'industria cotoniera attraversa.

A questo proposito un redattore del *Tempo* ha intervistato il segretario della Confederazione delle arti tessili, Riccardo Rho, il quale ha espresso il seguente giudizio:

Io credo che più d'un vero e reale bisogno di ridurre la produzione, la deliberazione dei cotonieri sia un tentativo per mettere alla prova la solidarietà fra gli industriali ed esperimentare la sicurezza e l'agilità del cosiddetto *Short-Time* onde essere in grado di applicarlo in caso di prossime crisi di lavoro, di serrata, oppure in risposta a qualche sciopero di solidarietà.

Infatti una riduzione nella produzione sarebbe stata maggiormente giustificata qualora fosse stata attuata alla fine dello scorso anno e nel principio dell'anno in corso, poiché quello

è stato appunto il periodo nel quale venne maggiormente sentita la crisi nell'industria cotoniera.

Allora qui sta riduzione non venne attuata perché l'associazione degli industriali non aveva ancora fatto sufficiente propaganda fra i proprietari dei vari officii e la proposta del *Short-Time* avrebbe corso il pericolo di fallire. Ebbene proprio oggi, mentre il mercato internazionale cotoniero va man mano chiarendosi e le fabbriche inglesi, tedesche ed americane cominciano a lavorare in pieno e il prezzo del cotone si mantiene fermo da circa un mese a questa parte, ciò che dimostra la fermezza del mercato e la tendenza al meglio, proprio ora i cotonieri italiani riducono le giornate di lavoro allo scopo di ridurre la produzione e i compensi agli operai.

A maggior prova dell'atteggiamento degli industriali e delle condizioni del mercato che consentono una produzione intera basterà citare un fatto gravissimo. Nei mesi di gennaio e di febbraio, diversi cotonieri che sapevano esservi nella loro circoscrizione una relativa abbondanza di mano d'opera, non si fecero scrupolo di porre avanti al corpo operaio questa specie di *aut aut*: o la diminuzione del 10 per cento sui salari o la chiusura dell'officio sino a tempo indeterminato. Fra questi officii posso citare le ditte Muggiani di Rho, Colombo di Busto Arsizio e in minor proporzione il Laticificio Nazionale Targetti di Desio.

Dunque se gli operai si lasciano diminuire il salario la crisi sparisce e il lavoro procede come di consueto, se invece gli operai si oppongono alla riduzione dei salari allora il lavoro è cessato d'un tratto e si devono chiudere i battenti dello stabilimento. Se i casi isolati di questa volta faranno delle poco onevoli speculazioni a danno di una massa operaia ignorante e in gran parte disorganizzata, il *Short-Time* che verrà effettuato nella metà del prossimo aprile lo ritengo non altro che un esperimento per poterlo applicare con una maggiore certezza nei casi avvenire.

Questo provvedimento dei nostri industriali — conclude il Rho — porterà indubbiamente un grave danno agli operai cotonieri i quali si vedranno diminuita la già scarsa mercede di quattro, cinque e più lire per una quindicina. Ma dal punto di vista dell'organizzazione certo questo provvedimento ingiustificato determinerà la classe operaia a organizzarsi un po' più seriamente di quello che non abbia fatto fin qui.

Discussioni intorno alla cooperazione

Niente di più profuso della serena discussione, ond'è che come abbiamo pubblicato volentieri l'articolo di Rolanda, altrettanto volentieri facciamo posto a questa lettera di Repetti.

Milano, 29 marzo 1906.

Egredi amici della « Confederazione del Lavoro » Torino.

Lessi nell'articolo: *Cooperazione e Socialismo* di Rolanda, pubblicato nel n. 117 della *Confederazione del Lavoro*, alcune cose che non rispondono a verità.

Ed è per questo che, nella mia qualità di socio di una cooperativa di produzione e di membro del Consiglio della Federazione Milanese delle Cooperative, sento il dovere di non lasciar passare inosservato il suddetto articolo.

Sono certo che non mi negherete quel poco spazio che mi deve servire.

Avrei caro sviluppare bene l'argomento della cooperazione, ma siccome vi ruberei troppo spazio, così mi limito a rispondere a Rolanda queste cose:

1° Le Cooperative di produzione di Milano e la Federazione Milanese delle Cooperative hanno precisamente finalità socialiste (non mai borghesi);

2° Le nostre Cooperative non seguono affatto il fascino dei grossi utili per distribuire grossi dividendi. E semplicemente perché gli azionisti delle nostre Cooperative (tutti operai) non hanno diritto a nessun dividendo se anche si guadagnassero milioni;

3° Non dimenticano affatto gli scopi per cui furono create, e questo l'hanno dimostrato quelle nostre Cooperative che hanno avuto l'onore di aiutare validamente la loro classe in sciopero portando alla vittoria;

4° La nostra Federazione, poi, ha dimostrato anche recentemente le sue finalità socialiste. Cito un solo fatto: Quando le organizzazioni economiche non sentirono il dovere di salvare un giornale, l'unico che abbia sempre difeso la classe lavoratrice, questo dovere l'ha sentito la Federazione delle Cooperative. Ed è doloroso il constatare che alcuni propagandisti delle nostre organizzazioni economiche si servono di questo fatto come arma per combattere la nostra Federazione.

Taccio il resto per brevità; ci tengo però a dire questo: che la nostra Federazione delle Cooperative e le nostre Cooperative hanno degli intendimenti non certo di creare

